

OSSERVATORIO PERMANENTE SUI GIOVANI E L'ALCOOL

STATUTO

INDICE

Titolo I (*Denominazione – Sede – Durata*)

Art. 1 Denominazione – Sede	p. 4
Art. 2 Durata	p. 5

Titolo II (*Scopo e oggetto*)

Art. 3 Scopo e oggetto	p. 5
------------------------	------

Titolo III (*Ammissione, obblighi, recesso ed esclusione degli associati*)

Art. 4 Associati.	p. 8
Art. 5 Ammissione degli associati	p. 8
Art. 6 Obblighi degli associati	p. 9
Art. 7 Recesso	p. 10
Art. 8 Esclusione	p. 10

Titolo IV (*Fondo comune – Esercizio sociale – Divieto di distribuzione degli avanzi*)

Art. 9 Fondo comune	p. 11
Art. 10 Esercizio sociale – Bilancio di esercizio	p. 12

Titolo V (*Organizzazione associativa*)

Art. 11 Organi dell'Associazione.	p. 13
Art. 12 Assemblea	p. 13
Art. 13 Assemblea ordinaria	p. 15
Art. 14 Assemblea straordinaria	p. 17
Art. 15 Rappresentanza nell'Assemblea.	p. 17
Art. 16 Consiglio Direttivo	p. 18
Art. 17 Presidente dell'Associazione	p. 21

Art. 18 Rappresentanza dell'Associazione. Firma sociale	p. 22
Art. 19 Vice presidenti	p. 22
Art. 20 Segretario generale	p. 23
Art. 21 <u>Comitato Etico</u>	p. 23
Art. 22 Funzioni del Comitato <u>Etico</u>	p. 25
Art. 23 Laboratorio Scientifico	p. 27
Art. 24 Laboratorio istituzionale	p. 29
Art. 25 Collegio dei revisori	p. 30

Titolo VI (Regolamento – Scioglimento dell'Associazione – Clausola compromissoria – Rinvio al codice civile)

Art. 26 Regolamento interno	p. 31
Art. 27 Scioglimento. Liquidazione	p. 31
Art. 28 Clausola compromissoria	p. 32
Art. 29 Rinvio alle disposizioni del codice civile	p. 33

Eliminato: Comitato Scientifico dei Garanti

Eliminato: Scientifico dei Garanti

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

(Denominazione - Sede)

1. E' costituita un'associazione denominata "Osservatorio permanente sui giovani e l'alcool". L'Associazione può anche essere più brevemente denominata "Osservatorio giovani e alcool"
2. L'Associazione ha sede in Roma in viale di Val Fiorita 90.
3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'apertura o la chiusura di uffici di rappresentanza o amministrativi in Italia nonché di sezioni distaccate a dimensione territoriale.
4. L'Associazione svolge esclusivamente attività di ricerca e studio in materia di alcoologia, rilevazione dei consumi di alcool, conoscenza dei profili di consumo e di abuso, diffusione di una cultura della prevenzione dell'abuso con particolare riferimento alla popolazione giovanile. L'Associazione non svolge attività commerciale e non ha scopo di lucro.
5. I proventi eventualmente derivanti, ad esempio, da partecipazioni a società, diritti d'autore legati ad attività editoriali e consimili, verranno utilizzati esclusivamente per i fini sociali dell'Associazione.

Art. 2

(Durata)

1. La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2100; la durata può essere prorogata, o l'Associazione anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Scopo e oggetto

Art. 3

(Scopo e oggetto)

1. L'Associazione non ha fini di lucro ed è costituita per promuovere, svolgere e diffondere studi, ricerche, incontri e ogni altra iniziativa volta ad analizzare e a far conoscere gli effetti biologici, psichici, sociologici e antropologici del consumo di alcool in Italia, in particolare nella popolazione giovanile, con l'obiettivo di favorire la diffusione di comportamenti corretti e consapevoli volti a prevenire le conseguenze connesse all'abuso di alcool, sulla base di scelte e abitudini autonomamente compiute e poste in atto dai consumatori. L'Associazione promuove a tal fine anche lo sviluppo di una cultura scientifica e umanistica di "alcologia sociale", con il proposito di associare i temi dell'alcool ai temi della salute, del benessere individuale e collettivo e della responsabilità in materia di bevande alcoliche.

2. L'Associazione può svolgere la propria attività in tutti i campi che hanno un'incidenza diretta o indiretta con la realizzazione delle finalità sopra indicate e, in particolare, può:
- a) promuovere, organizzare e realizzare direttamente o indirettamente studi, ricerche scientifiche e tecniche, rilevazioni ed elaborazioni statistiche ed economiche, anche con la partecipazione di studiosi e operatori esterni all'Associazione;
 - b) promuovere, organizzare e realizzare direttamente o indirettamente iniziative scientifiche e culturali volte all'approfondimento anche interdisciplinare di temi e questioni, scientifici e tecnici, sia teorici sia pratici;
 - c) promuovere e realizzare la divulgazione dei risultati delle attività scientifiche, tecniche e culturali compiute dall'Associazione attraverso convegni, congressi, seminari, incontri, campagne di informazione e ogni altra opportuna iniziativa;
 - d) promuovere e realizzare la pubblicazione, con l'esclusione della stampa di quotidiani, di libri, riviste, saggi e ogni altra opera, anche multimediale;
 - e) tenere rapporti di collaborazione e di scambio con Università e altre istituzioni di ricerca e di istruzione pubbliche e private;
 - f) promuovere, organizzare e realizzare la formazione culturale di coloro che operano in contesti professionali e sociali caratterizzati dalla presenza di giovani o di persone soggette al rischio di assumere comportamenti scorretti in relazione al consumo di alcool;

- g) far collaborare alle iniziative dell'Associazione enti, istituti e associazioni, pubblici e privati, italiani ed esteri, che perseguono finalità analoghe o attinenti a quelle dell'Associazione o affidare a società o enti terzi la realizzazione di studi, ricerche o altre iniziative;
 - h) collaborare alle attività di informazione e prevenzione dei comportamenti scorretti svolte da enti e istituzioni pubbliche e private;
 - i) formulare proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative;
 - j) stipulare ogni atto o contratto che sia considerato opportuno od utile ai fini del raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
3. L'Associazione può utilizzare i risultati delle ricerche e degli studi compiuti direttamente o indirettamente dagli associati, senza aggravio di spese per l'Associazione.
4. L'Associazione può altresì compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell'oggetto associativo, partecipare ad altri enti, associazioni e società che svolgano attività connesse o strumentali e svolgere altresì tutte quelle attività connesse o accessorie a quelle sopraindicate. La partecipazione dell'Associazione a qualsivoglia attività di tale natura non è a fini di lucro.

TITOLO III

Ammissione, obblighi, recesso ed esclusione degli associati

Art. 4

(Associati)

1. Possono essere ammessi come associati le persone fisiche e gli enti pubblici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, le università e gli istituti di ricerca scientifica, che per l'attività svolta o per il proprio patrimonio culturale o scientifico siano nelle condizioni di contribuire alla realizzazione delle attività dell'Associazione condividendone le finalità.
2. Gli associati si distinguono in due categorie:
 - a) associati fondatori, coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
 - b) associati ordinari, coloro che hanno versato la quota di adesione e i contributi associativi annuali.

Art. 5

(Ammissione degli associati)

1. Chi intende essere ammesso come associato ordinario deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti previsti dal precedente articolo 4, comma 1. Nella domanda, inoltre, l'aspirante associato deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto,

dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi dell'Associazione, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

3. Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1.

Art. 6

(Obblighi degli associati)

1. Gli associati sono obbligati a:
 - osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
 - favorire gli scopi dell'Associazione;
 - versare la quota di adesione al momento del loro ingresso nell'Associazione nella misura determinata dall'Assemblea ordinaria, inizialmente dall'atto costitutivo e poi da delibere successive.
 - versare il contributo associativo annuale nella misura determinata dall'Assemblea ordinaria, inizialmente dall'atto costitutivo e poi da delibere successive.
 - versare gli eventuali contributi straordinari nella misura deliberata dall'Assemblea ordinaria.
2. Le quote di adesione non sono rivalutabili.

Art. 7

(Recesso)

Il recesso degli associati è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto a mezzo raccomandata A/R al Consiglio Direttivo. In caso di recesso l'associato resta vincolato al pagamento del contributo associativo annuale e degli eventuali contributi straordinari sino a tutto l'anno solare in cui il Consiglio Direttivo ha ricevuto la comunicazione di recesso.

Art. 8

(Esclusione)

1. L'esclusione dall'Associazione può avvenire qualora l'associato:
 - a) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte dell'importo della quota di adesione o dei contributi;
 - b) non abbia rispettato qualsivoglia altro rilevante obbligo o impegno assunto nei confronti dell'Associazione;
 - c) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
 - d) abbia interessi contrari a quelli dell'Associazione;
 - e) non possa più partecipare al conseguimento dell'oggetto associativo.
2. L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea ordinaria.
3. L'esclusione ha effetto immediato e deve essere senza indugio comunicata all'associato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno .

TITOLO IV

Fondo comune - Esercizio sociale

Divieto di distribuzione degli avanzi

Art. 9

(Fondo comune)

- 1) Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote di adesione;
 - b) dai contributi associativi annuali;
 - c) dagli eventuali contributi straordinari;
 - d) da eventuali contributi comunitari, pubblici o di terzi privati, donazioni o lasciti testamentari a favore dell'Associazione che siano espressamente destinati a incrementarne il fondo comune;
 - e) dagli eventuali avanzi di gestione che risultino alla chiusura di ciascun esercizio.
- 2) Il fondo comune, compresa ogni eventuale riserva, copre le spese per il funzionamento e la gestione dell'associazione, è indivisibile finché dura l'Associazione e non può in alcun caso essere distribuito, anche in modo indiretto, agli associati.
- 3) Ogni associato è tenuto alla corresponsione di un contributo ordinario annuale. L'ammontare complessivo dei contributi ordinari annuali è stabilito, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea ordinaria in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo, di cui al successivo comma 2 dell'art. 10 ed è ripartito tra gli associati ai sensi del successivo comma 4. In

attesa di approvazione del bilancio consuntivo, il Consiglio Direttivo è autorizzato a richiedere agli associati, iniziato il nuovo anno sociale, la corresponsione a titolo di anticipazione di una somma non superiore al 50% del contributo ordinario annuale dovuto da ciascun associato nell'anno sociale precedente.

- 4) Il contributo ordinario di cui al precedente comma 3 è dovuto da ciascun associato su base proporzionalmente ed equamente stabilita dal Consiglio Direttivo in base all'entità dei fondi dichiarati da ogni associato in favore di attività di studio e ricerca in campo socio-alcologico.
- 5) I contributi straordinari per iniziative particolari sono deliberati, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea ordinaria che provvederà anche a determinare la misura del contributo straordinario dovuto da ciascun associato.
- 6) Per gli eventuali periodi di morosità gli associati morosi sono comunque tenuti a versare interessi al tasso legale.

Art. 10

(Esercizio sociale – Bilancio d'esercizio)

1. L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo è convocata secondo le seguenti modalità: il bilancio consuntivo è approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio mentre quello preventivo entro il 30 novembre dell'anno di esercizio.

TITOLO V

Organizzazione associativa

Art. 11

(Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, due Vice Presidenti di cui uno vicario;
- d) il Comitato Etico;
- e) il Laboratorio scientifico;
- f) il Segretario generale;

2. Fanno parte dell'organizzazione dell'Associazione anche il Collegio dei revisori ed il Laboratorio istituzionale, se istituiti dall'Assemblea.

Art. 12

(Assemblea)

- 1. L'Assemblea è costituita dagli associati.
- 2. Nell'Assemblea ciascun associato ha diritto a un voto. A ciascun associato spetta un ulteriore voto per ogni 5000 euro versati a titolo sia di quota di adesione, sia di contributo associativo annuale nell'esercizio precedente a quello in cui si svolge l'Assemblea. Nelle deliberazioni concernenti le iniziative, le attività o i progetti finanziati con contributi straordinari, a ciascun

Eliminato: Scientifico dei Garanti

Formattato: Colore carattere: Rosso

associato spetta un ulteriore voto per ogni 5000 euro di tali contributi versati all'Associazione.

3. L'associato che non sia in regola con il versamento della quota di adesione e dei contributi non può intervenire all'Assemblea.
4. L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione, o in ogni altro luogo in Italia, dal Presidente dell'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo e comunque obbligatoriamente quando un associato fondatore o almeno un decimo degli associati ordinari ne abbiano fatto richiesta scritta contenente gli argomenti da trattare.
5. La convocazione è fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, ovvero, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima.
6. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
7. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti gli associati e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Delle deliberazioni assunte deve essere data tempestiva comunicazione ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio

dei revisori che non sono stati presenti alla riunione.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice presidente vicario; in caso di assenza anche di quest'ultimo dal Vice presidente, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.
9. L'intervento in Assemblea può avvenire mediante mezzo di teleconferenza.
10. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario da questo nominato.

Art. 13

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno e il bilancio consuntivo dell'Osservatorio giovani e alcool che si chiude al 31 dicembre di ogni anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- b) determina su proposta del Consiglio Direttivo l'ammontare:
 - delle quote di adesione degli associati;
 - dei contributi ordinari;
 - degli eventuali contributi straordinari;
- c) nomina il Presidente, i Vice presidenti, nel numero massimo di due, di cui uno con funzioni vicarie, il Segretario generale, d) determina il numero dei componenti del Laboratorio Scientifico, nomina i membri e tra questi, il Presidente del Laboratorio Scientifico, nonché due supplenti;

Eliminato: .

Formattato: Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: a, b, c, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0 cm + Imposta un rientro di: 0,5 cm

Eliminato: i membri e il Presidente del Comitato Scientifico dei Garanti; può essere nominato Presidente del Comitato Scientifico dei Garanti anche lo stesso Presidente dell'Associazione;¶

Formattato: Evidenziato

Formattato: Evidenziato

e) può nominare i componenti effettivi e tra questi il Presidente del Collegio dei Revisori, nonché due supplenti;

f) approva l'eventuale regolamento interno;

g) individua, su proposta del Consiglio Direttivo, le direttive generali di azione dell'Associazione;

h. nomina il Presidente del Comitato Etico ed i suoi membri;

i) può istituire il Laboratorio istituzionale, determinare il numero dei componenti, nominarli e tra questi designare il Presidente del Laboratorio istituzionale;

l) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volta l'anno entro i termini indicati dall'art. 10, comma 2, del presente statuto.

3 L'Assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti agli associati e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di più di un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti agli associati presenti o rappresentati in Assemblea.

E' fatto salvo, per la deliberazione sullo scioglimento, quanto previsto dal successivo articolo 27.

Eliminato: h

Eliminato: i

Art. 14

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti degli associati presenti o rappresentati in Assemblea.

Art. 15

(Rappresentanza nell'Assemblea)

1. L'associato può farsi rappresentare solo da un altro associato, con delega scritta da presentare al Presidente dell'Assemblea prima dell'adunanza.
2. Nessun delegato può rappresentare più di altri due associati.
3. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

Art. 16

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, se diverso dal primo, dal Presidente del Laboratorio scientifico, dai due Vice presidenti di cui uno vicario e dal Segretario generale. Il Presidente del Comitato Etico è invitato di norma alla riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione dell'Associazione che non siano riservati per legge o per statuto agli altri organi dell'Associazione.

Eliminato: , dal Presidente del Comitato Scientifico dei Garanti

Formattato: Evidenziato

2. Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- a) convocare l'Assemblea;
- b) redigere il progetto di bilancio consuntivo corredato da una relazione sull'andamento della gestione, nonché il progetto di bilancio preventivo e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione;
- c) amministrare il fondo comune dell'Associazione;
- d) proporre all'Assemblea le direttive generali di azione dell'Associazione;
- e) proporre all'Assemblea, la misura della quota di adesione e la misura dei contributi annuali e straordinari previsti dall'art. 13 comma 1 lettera b);
- f) costituire eventuali commissioni o gruppi di lavoro interni all'Associazione;
- g) nominare, se necessario, i rappresentanti dell'Associazione in seno

- a organismi e istituzioni che perseguano finalità analoghe o attinenti a quelle dell'Associazione;
- h) deliberare l'apertura o la chiusura di uffici di rappresentanza o amministrativi in Italia nonché di sezioni distaccate a dimensione territoriale;
 - i) proporre all'Assemblea straordinaria le modifiche dello statuto e all'Assemblea ordinaria il testo o le modifiche dell'eventuale regolamento interno;
 - j) deliberare ogni altro atto di amministrazione.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Vice presidente vicario, al vice presidente o al Segretario generale.
 4. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nelle lettere b), c), e), h) i), del precedente comma 2.
 5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice presidente vicario, ogni qual volta lo ritenga opportuno, quando ne faccia richiesta anche uno solo dei consiglieri e comunque almeno ogni semestre. La convocazione, fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contiene l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare e deve essere inviata almeno sette giorni prima della riunione, ovvero in caso di urgenza, due giorni prima.
 6. La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.
 7. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno tre

componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia, in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente.

8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito del Presidente, studiosi e operatori esterni.
9. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.
10. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.
11. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare:
 - a) il Presidente, il Vice Presidente vicario ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente ai sensi dell'art. 19.
 - b) il Presidente del Comitato Etico o il Presidente del Laboratorio scientifico, gli altri componenti del Consiglio Direttivo nominano per cooptazione, un sostituto scelto tra i componenti, rispettivamente, **del Comitato Etico** o del Laboratorio scientifico e un nuovo componente di questi;
 - c) il Vice presidente vicario, il Vice presidente o il Segretario generale, o gli altri consiglieri nominano per cooptazione, i sostituti.
12. I componenti del Consiglio Direttivo nominati ai sensi del precedente comma 11 restano in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio Direttivo.
13. Se vengono a mancare tutti i consiglieri l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti è convocata senza indugio dal Collegio dei revisori e in sua assenza dal Presidente. Fino alla ricostituzione del Consiglio Direttivo la gestione

Eliminato: Scientifico dei Garanti

Formattato: Evidenziato

Eliminato: Scientifico dei Garanti

ordinaria dell'Associazione è esercitata dal Collegio dei revisori.

Art. 17

(Presidente dell'Associazione)

1. Il Presidente dell'Associazione è scelto tra persone di elevato, particolare e riconosciuto prestigio e autorevolezza, acquisiti nello svolgimento di attività rientranti nei campi di interesse dell'Associazione.
2. Il Presidente dura in carica due esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Il Presidente è rieleggibile.
3. Il Presidente:
 - a) convoca, su delibera del Consiglio Direttivo e presiede l'Assemblea;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
 - d) accerta che si operi in conformità agli interessi dell'Associazione;
 - e) conferisce, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti.

Art. 18

(Rappresentanza dell'Associazione - Firma sociale)

1. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio.
2. In caso di impedimento del Presidente, ovvero qualora il Presidente non sia stato nominato, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice presidente vicario.

Art. 19

(Vice presidenti)

I Vice presidenti, eletti dall'Assemblea, in conformità al precedente art. 13, comma 1, lettera c), potranno essere al massimo due, di cui uno rivestirà le funzioni di Vice presidente vicario.

A) Vice presidente vicario

1. Il Vice presidente vicario fa parte del Consiglio Direttivo e collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza.
2. Il Vice presidente vicario svolge le funzioni del Presidente in caso di vacanza di tale carica, con i poteri di rappresentanza e firma sociale previsti dal precedente art. 18.

B) Vice presidente.

Il Vice presidente fa parte del Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente e il vice presidente vicario nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 20

(Segretario generale)

1. Il Segretario generale:

- a) fa parte del Consiglio Direttivo;
- b) coopera con il Presidente e con i Vice presidenti vicari per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) provvede alla gestione ordinaria dell'Associazione sulla base delle delibere del Consiglio e, dove richiesto, con le deleghe e procure del Presidente;
- d) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) dirige la segreteria amministrativa dell'Associazione;
- f) può firmare la corrispondenza dell'Associazione;
- g) coordina i lavori del Laboratorio istituzionale, ove istituito.

Art. 21

(Comitato Etico)

1. E' istituito il Comitato Etico dell'Osservatorio Permanente Giovani e Alcool.
2. Il Comitato Etico è organo di garanzia dell'indipendenza e della eticità delle attività dall'Associazione. Esso opera in coerenza con la missione culturale e strategica dell'Osservatorio come delineate dallo Statuto dell'Associazione e dal Manifesto dell'Osservatorio.
3. Il Comitato Etico formula pareri sull'attività di studio e di ricerca realizzate o commissionate dall'Associazione.
4. Il Comitato Etico formula pareri sull'appropriatezza dei contenuti nella diffusione e comunicazione dei risultati degli studi e delle ricerche realizzate o commissionate dall'Associazione.
5. Il Comitato Etico è chiamato ad intervenire su potenziali conflitti di interesse nell'ambito delle attività dell'Associazione.
6. Il Comitato Etico assicura l'indipendenza dell'attività scientifica dalla Committenza.
7. Il Comitato Etico può adottare un regolamento che ne stabilisce le modalità di funzionamento. Il regolamento è redatto dal Comitato Etico e sottoposto ad approvazione del Consiglio Direttivo sentito il parere del Laboratorio Scientifico.
8. Il Comitato Etico esercita i compiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo nella forma di una relazione di parere che viene elaborata a fine

anno sulla base della documentazione relativa a ricerche e attività di comunicazione trasmessa al Presidente del Comitato Etico da parte del Consiglio Direttivo. La relazione del Comitato Etico è trasmessa ai membri del Consiglio Direttivo entro il 15 marzo dell'anno successivo alla valutazione.

9. I pareri del Comitato Etico sono utilizzati dal Consiglio Direttivo ai fini del buon governo dell'Associazione.

10. Il Comitato Etico è convocato dal Presidente del Comitato Etico almeno una volta all'anno in via ordinaria e in via straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o del Laboratorio Scientifico su questioni di particolare rilevanza o urgenza legate all'attività dell'Associazione.

11. Alle riunioni del Comitato Etico **possono partecipare i componenti del Consiglio Direttivo,** nonché, su invito del Presidente del Comitato Etico, studiosi e operatori esterni all'Associazione che, per la loro esperienza o formazione, siano in grado di apportare un significativo contributo al dibattito sulle materie oggetto dell'ordine del giorno della riunione.

Formatto: Evidenziato

Art. 22

(Composizione del Comitato Etico)

1. Il Comitato Etico è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.

2. Possono essere nominati componenti del Comitato Etico persone di riconosciuto valore ed esperienza dei settori coinvolti nell'attività istituzionale

dell'Associazione;

3. Il presidente ed i componenti del Comitato Etico sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Essi durano in carica due esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti sono rinominabili.

4. Qualora uno o più componenti del Comitato Etico vengano a mancare, il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente del Comitato, i sostituti, i quali scadono insieme con i componenti del Comitato Etico in carica al momento della loro nomina.

5. I rapporti tra il Comitato Etico e gli altri organi dell'Associazione sono tenuti dal Presidente del Comitato Etico.

6. I componenti, gli Enti e i loro rappresentanti che partecipano al Comitato Etico non possono ottenere dall'Associazione contratti o finanziamenti per lo svolgimento di attività e programmi di ricerca sponsorizzati direttamente o indirettamente dall'Associazione.

Art. 23

(Laboratorio scientifico)

1. Il Laboratorio scientifico è l'organo dell'Associazione che sovrintende alla realizzazione e al coordinamento delle attività di studio e di ricerca curando

la definizione dei relativi programmi, il loro affidamento, la loro esecuzione e diffusione.

2. Il Laboratorio scientifico svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) detta le linee generali di sviluppo dell'attività di ricerca e di studio dell'Associazione;
 - b) può elaborare programmi di studio e di ricerca;
 - c) può proporre al Consiglio Direttivo specifici argomenti di studio e di ricerca da realizzare o commissionare;
 - d) può indicare le campagne di informazione e di prevenzione che sia opportuno realizzare o commissionare;
 - e) sovrintende l'attività ordinaria per la realizzazione delle attività e dei programmi di ricerca e di studio dell'Associazione.
3. Nel Laboratorio scientifico sono rappresentate, sotto forma di partecipazione personale o istituzionale, le diverse culture disciplinari e scientifiche che concorrono a formare un approccio di "alcologia sociale", secondo gli auspici del processo di conoscenza pluridisciplinare favorito dall'Associazione.
4. È incoraggiata, nella formazione del Laboratorio scientifico, la partecipazione di studiosi, scienziati ed istituzioni stranieri, europei ed extraeuropei.
5. Possono essere nominati membri del Laboratorio scientifico:
 - a) studiosi, scienziati e operatori di riconosciuto valore ed esperienza nei settori coinvolti nell'attività istituzionale dell'Associazione;

- b) Università, centri di ricerca pubblici e privati, Fondazioni operanti nei settori di interesse dell'Associazione in Italia e all'estero;
 - c) Enti pubblici e privati italiani e stranieri che si siano distinti e continuino a distinguersi nei campi di attività nei quali si esplica l'attività dell'Associazione
6. Gli Enti, di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, partecipano al Laboratorio scientifico attraverso una persona fisica che ciascuno di essi designa quale rappresentante permanente, avente gli stessi requisiti di cui alla lett. a) del comma 5.
7. I componenti del Laboratorio scientifico durano in carica due esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti sono rieleggibili.
8. Qualora uno o più componenti del Laboratorio scientifico vengano a mancare il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente del Laboratorio, i sostituti i quali scadono insieme con i componenti del Laboratorio scientifico in carica al momento della loro nomina.
9. Il Presidente del Laboratorio scientifico fa parte del Consiglio Direttivo.

Art. 24

(Laboratorio istituzionale)

1. L'Assemblea ordinaria può istituire il Laboratorio istituzionale.
2. Il Laboratorio istituzionale ha funzioni propositive e consultive

relativamente alle attività dell'Associazione per le quali sia opportuno realizzare uno scambio di informazioni con la pubblica amministrazione, ovvero un coordinamento o una collaborazione tra le attività dell'Associazione e quelle eventualmente poste in essere dalla stessa pubblica amministrazione.

3. Il Laboratorio istituzionale è composto da rappresentanti di enti pubblici locali, regionali, statali, comunitari e internazionali interessati a sostenere l'attività dell'Associazione.
4. I componenti del Laboratorio istituzionale sono nominati dall'Assemblea ordinaria, su indicazione dell'ente a cui ciascun componente appartiene.
5. I componenti del Laboratorio istituzionale durano in carica fino a dimissioni o revoca.
6. Il Laboratorio istituzionale opera validamente qualunque sia il numero dei componenti nominati.

Art. 25

(Collegio dei revisori)

1. L'Assemblea ordinaria può istituire il Collegio dei revisori
2. Il Collegio dei revisori, è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e da due membri supplenti. Il Collegio dei revisori accerta la regolarità della gestione economico-finanziaria dell'Associazione e, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, presenta all'Assemblea

un resoconto scritto sulla sua attività di controllo e di verifica.

3. I componenti effettivi del Collegio dei revisori partecipano all'Assemblea e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo che approva i progetti di bilancio. Il Collegio dei revisori può chiedere al Consiglio Direttivo, in ogni momento, tutte le informazioni e i chiarimenti che ritiene opportuni per lo svolgimento delle sue funzioni.
4. Il Collegio dei revisori delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
5. I componenti del Collegio dei revisori non devono necessariamente essere scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, durano in carica due esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.
6. La partecipazione al Collegio dei revisori non prevede alcuna forma di rimborso spese.

TITOLO VI

Regolamento -Scioglimento dell'Associazione - Clausola compromissoria -

Rinvio al codice civile

Art. 26

(Regolamento interno)

L'Assemblea ordinaria può approvare un regolamento interno per l'applicazione

del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento dell'Associazione.

Art. 27

(Scioglimento. Liquidazione)

1. Nel caso in cui venga richiesto lo scioglimento dell'Associazione da un numero di associati rappresentanti non meno di un decimo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria che delibererà validamente con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti agli associati.
2. L'Assemblea straordinaria, che delibera la liquidazione, nomina uno o più liquidatori da scegliersi tra professionisti iscritti negli albi professionali e definendone i relativi poteri. I liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione. Le relative spese saranno a carico degli associati. Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190. L. 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28

(Clausola compromissoria)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere con riguardo alla interpretazione ed esecuzione del presente statuto, del regolamento interno e delle delibere degli

organi associativi sono decise da un collegio arbitrale composto da un arbitro nominato dalla parte attrice e da un altro arbitro da ciascuna parte convenuta; gli arbitri così nominati nomineranno d'accordo tra loro un ulteriore arbitro con funzione di Presidente.

2. Qualora una delle parti non nominasse l'arbitro di sua designazione, trascorso il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'invito notificato per lettera raccomandata, la nomina dell'arbitro è fatta su richiesta di una delle altre parti interessate dal Presidente del Tribunale di Roma.
3. In caso di disaccordo sulla nomina dell'ultimo arbitro o di mancata nomina dello stesso nel termine di trenta giorni dalla designazione degli altri arbitri di parte, provvede il Presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte più diligente.
4. Gli arbitri decidono in via di arbitrato libero e irrituale, anche con potere di transigere, senza obbligo di formalità, rispettando peraltro il principio del contraddittorio, la loro decisione avrà valore convenzionale sostitutivo della volontà delle parti, che fin d'ora dichiarano di accettare tale decisione come se fosse stata fra esse direttamente adottata, anche in ordine alle spese del procedimento.
7. Gli arbitri comunicano l'accettazione della carica entro 10 giorni dalla nomina e la loro determinazione dovrà essere emessa nei 90 giorni successivi all'ultima accettazione, salvo proroghe consentite dalle parti.
8. La presente clausola compromissoria non si applica ai procedimenti in cui è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero nonché alle azioni di cognizione, a quelle monitorie, a quelle esecutive relative al pagamento delle

quote e dei contributi dovuti dagli associati sulla base delle previsioni del presente statuto e delle deliberazioni dei competenti organi statutari.

Art. 29

(Rinvio alle disposizioni del codice civile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di associazioni non riconosciute.